

COMUNE di ARITZO

Provincia di Nuoro

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 757

Ordinanza n. 15 del 10/02/2017 2017

Atzori Natalina
Via Mazzini n. 15
08031 ARITZO

ASL N. 3 di Nuoro
Distretto di Sorgono
Servizio Veterinario
Fax 0784 623402

Carabinieri di Belvi

Corpo Forestale e di Vigilanza
ambientale st. Aritzo

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato igiene e sanità
Servizio della prevenzione
09123 Cagliari

Unità di Progetto PSA
Cagliari

Ufficio Polizia Locale SEDE

OGGETTO: DISTRUZIONE DI N. 1 SUINO DITTA ATZORI NATALINA, COD. AZ. N. IT001NU085

IL SINDACO

VISTA la relazione del Servizio Veterinario di Sanità animale della ASL di Nuoro, Distretto di Sorgono del 09/02/2017, Prot. N. 51599, acquisita al prot. dell'Ente al Prot. N. 723 del 09/02/2017, dalla quale risulta che presso l'allevamento della specie suina appartenente a ATZORI NATALINA, Codice aziendale n°IT001NU085, sito in località BAUSICCABA di questo comune è morto n. 1 capo suino identificato con marchio auricolare / tatuaggio IT001NU085 - 385489;

CONSIDERATO che le carcasse di animali non ruminanti, morti non a seguito di macellazione a fini di consumo ad uso umano, ivi compresi quelli abbattuti nel quadro della eradicazione di una malattia epizootica, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento CE n. 1069/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, sono ritenute materiale di categoria 2, pertanto destinate esclusivamente alla distruzione mediante incenerimento o coincenerimento in impianti riconosciuti, e possono essere distrutte, in maniera alternativa (includendo sotterramento profondo o combustione sul posto), solo qualora gli animali morti si trovino in "zone isolate" così intese ai sensi del Reg. CE 1069/2009;

VISTO che nella relazione, di cui sopra, il Dr. Onano fa proposta di emissione di ordinanza di immediata distruzione della carcassa del capo sopra indicato mediante abbruciamento o infossamento profondo nella località in cui si trova, significando che sono rispettati le norme di cui al Reg. CE 1069/2009;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8.02. 1954;

VISTA la Legge 23 Dicembre 19'78 n. 833;

VISTA la Legge 2 Giugno 1988 n. 218;

VISTO il D.M. 20 Luglio 1989 n. 298; **VISTA** la Legge 8 Giugno 1990 n. 142;

VISTO il Regolamento (CE) n.1069/2009 del 21 Ottobre 2009;
VISTO il Regolamento (UE) n . 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento CE n. 1069/2009;
VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112; **VISTO** il D. Lgs. 22 Maggio 1999 n. 196;
VISTO il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 54/il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 55;
VISTO il il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 di attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini.
CONSIDERATO, pertanto, necessario smaltire le carcasse in loco con il metodo dell'interramento profondo;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

ORDINA

La distruzione delle carcassa, identificata con marchio auricolare / tatuaggio IT001NU085 - 385489 di cui in premessa, mediante abbruciamento o interramento profondo nel luogo cui si trova, e secondo le prescrizioni tecniche impartite dal servizio veterinario, in modo di evitare ogni rischio di diffusione di eventuali virus pestosi;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e fare rispettare la presente ordinanza

Dispone che copia della presente sia notificata ai soggetti in indirizzo.

AVVERTE

Che entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06 dicembre 1971, n° 1034, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Aritzo li 10.02.2017

